



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

- 1. Corte cost., 18 luglio 2019, n. 186, sulla competenza statale esclusiva in materia di obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso dei minori alle scuole dell'infanzia;**
- 2. Corte cost., 16 luglio 2019, n. 179, boccia i limiti al potere di pianificazione urbanistica comunale introdotti dalla legge regionale lombarda sulla riduzione del consumo di suolo;**
- 3. Corte cost., 16 luglio 2019, n. 178, sulla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 in materia di emissioni odorigene;**
- 4. Corte cost., 10 luglio 2019, n. 173, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 12 luglio 2017 n. 113 sollevate dal Consiglio nazionale forense nella parte in cui vieta ai consiglieri degli ordini circondariali forensi di candidarsi per il terzo mandato consecutivo.**

Corte di cassazione, sezioni unite civili

- 5. Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2019, n. 19019, affermano la giurisdizione del g.o. sull'affidamento dei servizi di pulizia da parte dei concessionari di lavori pubblici;**
- 6. Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2019, n. 19017, sulla concessione demaniale marittima funzionale alla realizzazione di uno stabilimento balneare;**
- 7. Cass. civ., sez. un., 12 luglio 2019, n. 18829, sulla sindacabilità da parte del g.a. delle delibere del Consiglio dei Ministri quali atti di alta amministrazione;**

8. Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18676, al g.o. la giurisdizione sull'accertamento della «risoluzione di diritto» del contratto di concessione relativo al servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari;
9. Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18675, al g.a. la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di affidamento di servizi autostradali,
10. Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18660, sull'individuazione del titolare del diritto al conseguimento del premio per il ritrovamento dell'Uomo di Altamura.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

11. C.g.a., 16 luglio 2019, n. 683, sugli oneri di sicurezza e costo manodopera negli appalti sotto soglia;
12. Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2019, n. 4967, sulla cura della forma "umida" della maculopatia correlata all'età;
13. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2019, n. 4950, rimette all'Adunanza plenaria la possibilità di emanare un atto di imposizione di una servitù di passaggio in caso di giudicato restitutorio civile del bene occupato *sine titulo* dalla P.A.;
14. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2019, n. 4949, rimette alla Corte di giustizia UE la questione dei limiti, in ragione di preclusioni processuali, all'obbligo del rinvio pregiudiziale per i giudici di ultima istanza e quella circa l'estensione della revisione prezzi ai cd. settori speciali;
15. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2019, n. 4881, sull'appalto di fornitura di farmaci biologici "originatori" con diversi principi attivi.

Consiglio di Stato – Pareri

16. Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 16 luglio 2019, n. 2063, parere sullo schema di regolamento sulla misura incentivante "Resto al Sud".

Normativa

17. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 2019 Approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019. (GU Serie Generale n. 165 del 16-07-2019 - Suppl. Ordinario n. 30).

Corte costituzionale

(1)

La Corte afferma la competenza statale esclusiva in materia di obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso dei minori alle scuole dell'infanzia.

[Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2019, n. 186 – Pres. Lattanzi, Red. Cartabia.](#)

La Corte: “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età).”

La Corte ha osservato al riguardo che: “Questa Corte ha di recente affermato che la normativa in materia di obblighi vaccinali interseca una pluralità di materie, con prevalenza dei profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di principi fondamentali sulla tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.); di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.); di norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.); di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.) (sentenza n. 5 del 2018).

In particolare, le disposizioni della legislazione statale che riguardano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, che sole rilevano nel presente giudizio, si configurano come «norme generali sull’istruzione» di competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.), in quanto esse «mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione» (sentenza n. 5 del 2018).

A tale ambito sono da ricondurre le disposizioni regionali impugnate, che regolano il rapporto fra l’assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla scuola dell’infanzia.

Con la legge impugnata, dunque, il legislatore regionale è intervenuto in un settore riservato alla competenza esclusiva dello Stato, qual è quello delle «norme generali

sull'istruzione», di cui all'art. 117 secondo comma, lettera n), Cost., determinando una interferenza di per sé stessa costituzionalmente illegittima (ex multis, sentenze n. 178 e n. 110 del 2018, n. 40 del 2017, n. 195 del 2015, n. 49 del 2014, n. 245 e n. 98 del 2013 e n. 35 del 2011).

4.– Occorre peraltro osservare che in materia di obblighi di vaccinazioni questa Corte ha altresì soggiunto che «le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore» (sentenza n. 5 del 2018).

Anche sotto questo profilo le disposizioni impugnate appaiono viziate da illegittimità costituzionale, per il contenuto delle stesse.”

(2)

La Corte boccia i limiti al potere di pianificazione urbanistica comunale introdotti dalla legge regionale lombarda sulla riduzione del consumo di suolo.

[Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2019, n. 179 – Pres. Lattanzi, Red. Antonini.](#)

La Corte:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Lombardia n. 16 del 2017, sollevate, in riferimento agli

artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'atto indicato in epigrafe".

Ha precisato al riguardo la Corte che: "E' ben vero quanto ancora afferma la difesa delle stesse parti, ovvero che la norma censurata "non sceglie al posto" dei singoli Comuni lombardi, sostituendo cioè direttamente una specifica e diversa decisione regionale a quelle che questi hanno assunto, bensì produce solo l'effetto di mantenerli coerenti alla pianificazione territoriale che questi stessi hanno, in un determinato momento e fino all'entrata in vigore della legge regionale, compiuto.

Tuttavia, se da un lato è corretto affermare che, anche da questo punto di vista, i Comuni non vengono completamente spogliati di una loro funzione fondamentale, dall'altro è evidente che la norma impugnata, all'interno della complessiva funzione di pianificazione urbanistica comunale, ne ritaglia uno specifico contenuto, quello della potestas variandi e la sottrae ai Comuni, ritenendoli inidonei a svolgerla in nome di una esigenza di esercizio unitario rispondente a non ben definiti interessi generali.

Incidendo sul principio di inesauribilità della funzione di pianificazione urbanistica, la norma regionale priva quindi l'ente locale di una quota rilevante della suddetta funzione fondamentale, che, al di là di letture minimalistiche, è diretta, secondo l'orientamento ormai uniforme della giurisprudenza amministrativa, non solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma anche allo sviluppo complessivo e armonico del territorio, nonché a realizzare finalità economico-sociali della comunità locale, in attuazione di valori costituzionalmente tutelati (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 9 maggio 2018, n. 2780, 22 febbraio 2017, n. 821 e 10 maggio 2012, n. 2710).

La rigidità insita nella norma censurata è quindi tale da incidere in modo non proporzionato sull'autonomia dell'ente locale, non solo perché impedisce la rivalutazione delle esigenze urbanistiche in precedenza espresse (che peraltro, in astratto, potevano anche provenire da maggioranze politiche locali diverse da quelle poi in carica), ma soprattutto perché, al tempo stesso, la preclude quando questa sia rivolta alla protezione degli stessi interessi generali sottostanti alle finalità di fondo della legge regionale e quindi coerenti con queste.

In sostanza, l'enunciato censurato, cristallizzando le scelte urbanistiche in vigore al momento dell'intervento del legislatore regionale, paradossalmente, comporta un giudizio di inadeguatezza del Comune a esercitare la potestas variandi anche quando

questo intenda svolgerla nella stessa direzione dei principi di coordinamento fissati dal legislatore regionale, ma “in anticipo” rispetto alla prevista applicazione a regime....

Nella valutazione di proporzionalità deve essere considerata, inoltre, la durata della sottrazione della potestas variandi che la norma censurata impone ai Comuni: questa, come si è visto, non è assistita da un termine certo e congruo; il periodo della sottrazione risulta, infatti, in ultima analisi rimesso, per effetto del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, alla discrezionalità della Regione nell’approvare l’adeguamento del PTR.”.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell’Ufficio studi, massimario e formazione.

(3)

La Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 in materia di emissioni odorigene.

[Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2019, n. 178 – Pres. Lattanzi, Red. Barbera.](#)

La Corte:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9 e dell’Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 7-bis, comma 8, 19, 22 e 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e in relazione all'art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006, con il ricorso indicato in epigrafe."

(4)

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 12 luglio 2017 n. 113 sollevate dal Consiglio nazionale forense nella parte in cui vieta ai consiglieri degli ordini circondariali forensi di candidarsi per il terzo mandato consecutivo, precisando che il divieto opera anche per i mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 113/2017.

[Corte costituzionale, sentenza 10 luglio 2019, n. 173 – Pres. Lattanzi, Red. Morelli.](#)

La Corte:

- 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione ed agli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost., sollevate dal Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe;
- 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost., sollevata dal Consiglio nazionale forense, con le medesime ordinanze."

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(5)

Le Sezioni unite affermano la giurisdizione del g.o. sull'affidamento dei servizi di pulizia da parte dei concessionari di lavori pubblici.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 luglio 2019, n. 19019](#)
[- Pres. Petitti, Est. Lamorgese](#)

Le Sezioni unite precisano che: *“Per rispondere al suddetto quesito si deve verificare quale sia la qualificazione giuridica di OG secondo il codice dei contratti pubblici del 2006: in effetti essa non è una «amministrazione aggiudicatrice» (art. 3, n. 25, d. Igs. n. 163 del 2006) né un «ente aggiudicatore» (art. 3, n. 29), non essendo una amministrazione dello Stato né un ente pubblico o un organismo di diritto pubblico né una impresa (art. 3, n. 28) o un ente operante in virtù di diritti speciali e esclusivi (art. 3, n. 29). OG rientra piuttosto nella categoria dei «concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'art. 142» (art. 32, lett. b), avendo in tale veste contrattato con l'ATI Soft FM e affidato a Manutencoop il servizio di pulizie contestato da Copma. La verifica se in tale veste essa fosse tenuta per legge a seguire le regole dell'evidenza pubblica per l'affidamento di servizi ha esito negativo: infatti l'osservanza di tali regole è prevista a carico dei suddetti concessionari per l'affidamento di lavori (nei limiti della quota in cui il concessionario è tenuto ad esternalizzare i lavori con affidamento ai terzi, vd. Cons. di Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3892), non dei servizi (artt. 142, comma 4, e 149, comma 1). La Copma sostiene che per le società di progetto l'evidenza pubblica sarebbe imposta anche per l'affidamento dei servizi dall'art. 156, comma 2, d. Igs. n. 163 del 2006, la quale, tuttavia, si limita a prevedere che «Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi» (in senso analogo è l'art. 184, comma 3, d. Igs. n. 50 del 2016). Pur ipotizzando che tale disposizione alluda al procedimento di evidenza pubblica, è arduo interpretarla come impositiva ai suddetti concessionari di un obbligo siffatto in via generalizzata, anche tenuto conto della formulazione della stessa in termini ipotetici («che prevedano obblighi»). Un ulteriore argomento a conferma della soluzione indicata proviene, in via sistematica,*

dall'art. 177, comma 1, d. lgs. n. 50 del 2016 (non applicabile ratione temporis nella fattispecie) che impone di affidare mediante procedura di evidenza pubblica una quota (pari all'ottanta per cento) dei contratti di lavori, servizi e forniture ai soli titolari di concessioni «non affidate con la formula della finanza di progetto», mentre la concessionaria OG è affidataria della esecuzione e gestione di opera pubblica mediante la procedura della finanza di progetto. Né rileva infine se OG fosse contrattualmente obbligata nei confronti dell'Azienda sanitaria a seguire l'evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi a terzi, non essendo attratte nella giurisdizione amministrativa esclusiva anche le controversie relative all'affidamento di appalti da parte di soggetti che, pur non tenuti all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbiano scelto comunque di adottarlo, in tal guisa procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore (Cass. civ., sez. un., n. 6771 del 2009, n. 7800 del 2005, n. 17635 del 2003).”

(6)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla concessione demaniale marittima funzionale alla realizzazione di uno stabilimento balneare.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 luglio 2019, n. 19017 – Pres. Vivaldi, Est. Falaschi](#)

Le Sezioni unite precisano che: “Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto infondata la censura formulata dalla Albero per la Vita, considerando - al pari del giudice di prime cure - che lo stabilimento balneare assentito fosse incompatibile con la destinazione di zona per violazione di legge, sul rilievo che nella zona Fp6 non erano consentiti impianti o opere aventi anche pochi elementi di stabilità proprio al fine di tutelare lo speciale habitat naturale delle dune e garantire in tal modo l'azione del vento necessaria per il ripascimento delle dune stesse. Orbene l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza

dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass. civ., sez. un., n. 9443 del 2011; Cass. civ., sez. un., n. 20360 del 2013).

Tuttavia, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di vagliarne la conformità alla legge che disciplina l'adozione dell'atto amministrativo. Gli atti di amministrazione restano soggetti al sindacato giurisdizionale che si sostanzia nell'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ovvero alla loro manifesta carenza. Nella specie il giudice amministrativo non si è sostituito all'autorità amministrativa in valutazioni di merito, sotto il profilo dell'opportunità e convenienza delle scelte da operare in concreto, ma ha individuato la regola di diritto alla stregua della quale avrebbe dovuto essere condotto l'apprezzamento per assentire l'opera de qua (Cass. civ., sez. un., n.28263 del 2005 e Cass. civ., sez. un., n. 2582 del 2018). E' evidente che quanto rilevato nella sentenza impugnata in ordine al requisito di incompatibilità dello stabilimento balneare assentito con la disciplina dettata con riferimento alla destinazione di zona (Fp6), ex dell'art. 74 delle Norme tecniche di attuazione del PRG di Alcamo, costituisce un tipico error in iudicando, trattandosi di valutazione di circostanze di fatto effettuata dai giudici di merito. Non può qui non ribadirsi quanto già più volte affermato da queste Sezioni unite (cfr. fra molte, Cass. 10 aprile 2018 n. 8824; Cass. 9 aprile 2018 n. 8719; Cass. 31 maggio 2016 n.11380 e Cass. 6 maggio 2015 n. 9145), secondo cui la interpretazione ovvero la qualificazione dell'esatto contenuto e degli effetti degli atti amministrativi impugnati, così come l'interpretazione della legge da applicare, costituiscono il proprium della funzione giurisdizionale, non certo una attività riservata all'autorità amministrativa. E poiché come visto il nucleo fondante della decisione in esame pertiene per l'appunto a tali attività di interpretazione e di qualificazione onde verificare la sussistenza o non della violazione di legge (al di là di alcune considerazioni di natura esplicativa), ne deriva di necessità la conclusione che nella specie il giudice amministrativo non ha violato i limiti esterni della sua giurisdizione, indipendentemente dal modo in cui questa è stata nella specie esercitata, che si colloca nel distinto ambito dei limiti

interni della giurisdizione, non essendo peraltro neppure evocata la ricorrenza di un caso di interpretazione abnorme o di radicale stravolgimento di norme.

Secondo la definizione consolidata nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. fra molte le sentenze n.2582 del 2 febbraio 2018, n.11986 del 15 maggio 2017 e n.11380 del 31 maggio 2016), l'eccesso di potere giurisdizionale, quale vizio delle sentenze del giudice amministrativo denunziabile con ricorso per cassazione a norma dell'art.111, comma 8, Cost., è configurabile quando il giudice stesso, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e della convenienza dell'atto, esprimendo, pur nel rispetto della formula di annullamento, la volontà di sostituirsi a quella della amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto ad una giurisdizione di legittimità. Si tratta dunque di una violazione dei limiti esterni della giurisdizione e solo in quanto tale può essere eventualmente rilevata da queste Sezioni unite a norma dell'art.111, comma 8, Cost. e dell'art. 362, comma 1, c.p.c., non potendo esse estendere il proprio sindacato, senza violare la norma costituzionale, anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, cioè ad eventuali errori in iudicando o in procedendo che rientrano nei limiti interni della giurisdizione, la violazione dei quali resta estranea al sindacato di questa Corte (cfr. tra molte: Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2016, n.24742; Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2016 n.7114; Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2014 n.8993). Spetta, infatti, al giudice amministrativo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G., che una volta accertati fanno venire meno ogni altro accertamento sulla correttezza del provvedimento di autorizzazione."

(7)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla sindacabilità degli atti di alta amministrazione e respingono il ricorso avverso la sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato 24 agosto 2017, n. 4062 che conferma l'annullamento, per difetto di motivazione, di una delibera del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241

del 1990 e recante il superamento del dissenso qualificato espresso in conferenza di servizi dagli organi del MiBAC.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 12 luglio 2019, n. 18829](#)
[– Pres. Tirelli, Est. Sambito](#)

Le Sezioni unite precisano che: *“queste Sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21581 del 2011; n. 10416 del 2014; n. 10319 del 2016; n. 3146 del 2018) hanno già avuto modo di porre in rilievo, in consonanza con l’orientamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 81 del 2012; n. 339 del 2007), che l’esistenza di aree sottratte al sindacato giurisdizionale va confinata entro limiti rigorosi. Ed, infatti, per ravvisare il carattere politico di un atto, al fine di sottrarlo al sindacato del giudice, occorre che sia impossibile individuare un parametro giuridico (sia norme di legge, sia principi dell’ordinamento) sulla base del quale svolgere il sindacato giurisdizionale: quando il legislatore predetermina canoni di legalità/ ad essi la politica deve, appunto, attenersi, in ossequio ai principi fondamentali dello Stato di diritto. In concreto, quando l’ambito di estensione del potere discrezionale, quale che esso sia, sia circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile, appunto, nei modi e nelle sedi appropriate. Al lume di tali principi, è ben evidente che la deliberazione del Consiglio dei Ministri, emessa in esito allo specifico procedimento indicato dall’art. 14 quater della L. n. 241 del 1990, non abbia i requisiti per esser considerata atto politico, essendo, al contrario, la stessa espressamente qualificata come un atto di alta amministrazione in seno al comma 3, di detta norma, come modificato dall’art. 25 del d.l. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 164 del 2014. La delibera, che costituisce espressione del potere amministrativo espresso del Consiglio dei Ministri in sede di conferenza di servizi, resta, dunque, soggetta al sindacato giurisdizionale.*

In relazione agli atti di alta amministrazione, queste Sezioni unite hanno già, condivisibilmente, affermato (Cass. civ., sez. un., n. 9687 del 2013) che il sindacato giurisdizionale di legittimità del Consiglio di Stato ha natura estrinseca e formale, esso si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta

adottata o mancanza di motivazione, e non si estende all'esame diretto e all'autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. Pertanto, le decisioni del giudice amministrativo sono viziate da eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, quando tale giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (Cass. civ., sez. un., n. 23302 del 2011; n. 11380 del 2016; n. 26183 del 2016; n. 4395 del 2017; n. 11986 del 2017; n. 32175 del 2018). In altri termini, l'eventuale sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità della amministrazione costituisce un'ipotesi d'indebito sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto tramite una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto (Cass. civ., sez. un., n. 8823 del 2018)."

(8)

Le Sezioni unite attribuiscono al g.o. la giurisdizione sull'accertamento della «risoluzione di diritto» del contratto di concessione relativo al servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari.

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 11 luglio 2019, n. 18676](#)
[– Pres. Spirito, Est. Cirillo](#)**

Le Sezioni unite precisano che: *“La costante giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che la giurisdizione deve essere determinata alla luce di quello che è il petitum sostanziale della domanda giudiziale proposta. L’art. 133, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 104 del 2010 rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie «in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi». Tuttavia la circostanza, in sé singolarmente considerata, che la causa abbia ad oggetto un rapporto concessorio non comporta, in via automatica, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; ciò che assume rilievo decisivo, invece, è stabilire se la controversia pendente abbia o meno ad oggetto l’esercizio, da parte dell’Amministrazione concedente, di un potere pubblico (v. in tal senso, fra le altre, la sentenza 12 ottobre 2011, n. 20939). La giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato che, in materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (così la sentenza 24 giugno 2011, n. 13903). In relazione ad ipotesi simili a quella odierna, si deve ricordare che nel caso di cui all’ordinanza 21 luglio 2011, n. 15980 - che aveva ad oggetto l’affidamento, da parte di una ASL ad un privato, della gestione del servizio bar all’interno di un ospedale pubblico - queste Sezioni unite hanno affermato che, trattandosi di un rapporto concessorio, la controversia in esame doveva essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tuttavia la più recente sentenza 5 aprile 2019, n. 9682, avente ad oggetto un caso nel quale si trattava di un contratto di appalto per la gestione di un bar all’interno di un ospedale pubblico, ha affermato che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici qualora nella causa «rimanga coinvolta la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero sia implicato l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella previsione del complessivo assetto negoziale». E poiché in quel caso*

la controversia riguardava soltanto la validità o meno di un contratto stipulato in difetto di gara, quella sentenza ha attribuito la giurisdizione al giudice ordinario.

2.2. Nella specie, la vicenda ha ad oggetto un rapporto di concessione, come risulta dal fatto che la società ricorrente ha pagato all'Amministrazione un canone mensile ricevendo, in contropartita, il diritto all'acquisizione dei proventi derivanti dalla tenuta dei distributori automatici di cibi e bevande forniti dalla stessa società. Risulta dalla lettura del ricorso originario introdotto dalla Service Express davanti al Ta.r. di Palermo che oggetto della domanda era l'annullamento della deliberazione n. 1400 del 14 giugno 2017 dell'ASP di Caltanissetta con cui era stato risolto, come testualmente indica il ricorso, «il contratto di concessione relativo al servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari». Tuttavia dalla lettura del corpo del ricorso e, soprattutto, dalle conclusioni in esso rassegnate (p. 21), emerge con chiarezza che la domanda giudiziale ha ad oggetto l'accertamento della «risoluzione di diritto» dei contratti riguardanti i lotti 3 e 4 «per inadempimento della ASL di Caltanissetta a seguito della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ.»; e, per quanto riguarda il lotto 1, la domanda è volta ad accertare «l'insussistenza di inadempimenti di SerEx».

Risulta in modo palese, quindi, che, rimanendo sullo sfondo il rapporto concessorio, la domanda giudiziale ha ad oggetto il contratto, cioè uno strumento privatistico, come si vede anche dal fatto che la parte ricorrente ha richiamato, a fondamento della propria pretesa, strumenti tipici del diritto privato, quali la diffida ad adempiere e la risoluzione di diritto. Non è in discussione in alcun modo, invece, l'esercizio di un potere pubblico da parte dell'ASP di Caltanissetta la quale, a quanto risulta, si è limitata a reagire alla diffida della controparte ed al ritiro di alcune macchine destinate alla distribuzione, disponendo la risoluzione di tutte le concessioni ed avviando la procedura per il nuovo affidamento. Come incisivamente ha rilevato il P.G. nella sua requisitoria scritta, quindi, la domanda della società ricorrente riguarda «la fase esecutiva di un rapporto privatistico, nell'ambito del quale l'azienda sanitaria agisce su un piano pienamente paritario con l'impresa privata ricorrente».

Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di concessione di affidamento servizi autostradali.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 luglio 2019, n. 18675 – Pres. Spirito, Est. Di Virgilio](#)

Le Sezioni unite precisano che: *“Deve ritenersi infondata la prospettazione di parte ricorrente, della perdurante applicabilità nei confronti dei concessionari autostradali dell’art.11, comma 5, lett.c) della legge 498/92 e successive modifiche, con il conseguente obbligo dell’evidenza pubblica per i concessionari autostradali solo per l’affidamento dei lavori e non per i servizi e le forniture. Ed infatti, l’art.177 del d.lgs. 50/2016 è norma di applicazione generale, dispone per tutti i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice stesso o di nuova aggiudicazione (escluse unicamente le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica), come previsto dalla legge delega del 28 gennaio 2016, n.11, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da cui l’abrogazione implicita della normativa precedente. A corroborare ulteriormente detta esegesi, può anche osservarsi come con la successiva legge (pur non applicabile razione temporis) del 27 dicembre 2017, n. 205, con l’art.1, comma 568, lett.a), sia stato aggiunto al comma 1 dell’art. 177 cit. che “Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.”, con specifico riferimento ai concessionari autostradali, considerati già pacificamente soggetti, in forza del primo comma della norma, all’obbligo di affidamento degli appalti di servizi e forniture con la procedura dell’evidenza pubblica.”*

Le Sezioni unite si pronunciano sull'individuazione del titolare del diritto al conseguimento del premio per il ritrovamento dell'Uomo di Altamura.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 11 luglio 2019, n. 18660](#)
[- Pres. Vivaldi, Est. Falaschi](#)

Le Sezioni unite precisano che:

“Orbene l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronuncia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass., Sez. Un., n. 9443 del 2011; Cass. civ., sez. un., n. 20360 del 2013). Tuttavia, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di vagliarne la conformità alla legge che disciplina l'adozione dell'atto amministrativo. Gli atti di amministrazione restano soggetti al sindacato giurisdizionale che si sostanzia nell'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ovvero alla loro manifesta carenza. Nella specie il giudice amministrativo non si è sostituito all'autorità amministrativa in valutazioni di merito, sotto il profilo dell'opportunità e convenienza delle scelte da operare in concreto, ma ha individuato la regola di diritto alla stregua della quale avrebbe dovuto essere individuato il titolare del diritto al conseguimento del premio di cui all'art. 44 della legge 1° giugno 1939 n. 1089 (Cass. civ., sez. un., n. 28263 del 2005 e Cass. civ., sez. un., n. 2582 del 2018). E' evidente che quanto rilevato nella sentenza impugnata in ordine al requisito della compatibilità della pronuncia con il procedimento amministrativo, previsto dalla medesima legge n. 1089 del 1939 - che assegna al Ministero competente la facoltà di fissare sia le misure remuneratorie discrezionalmente determinabili per natura ed entità sia la posizione del privato

scopritore e del proprietario del terreno in cui è avvenuto il rinvenimento - comportando tutti accertamenti da effettuarsi prima del provvedimento concessorio del premio ed avendo l'atto annullato del 17 dicembre 2014 proprio siffatta natura di determinazione quantitativa del premio, costituisce un tipico error in iudicando, trattandosi di valutazione di circostanze di fatto rimessa ai giudici di merito. Non può qui non ribadirsi quanto già più volte affermato da queste Sezioni unite (cfr. fra molte, Cass. 10 aprile 2018 n. 8824; Cass. 9 aprile 2018 n. 8719; Cass. 31 maggio 2016 n. 11380 e Cass. 6 maggio 2015 n. 9145), secondo cui la interpretazione ovvero la qualificazione dell'esatto contenuto e degli effetti degli atti amministrativi impugnati, così come l'interpretazione della legge da applicare, costituiscono il proprium della funzione giurisdizionale, non certo una attività riservata all'autorità amministrativa. E poiché come visto il nucleo fondante della decisione in esame pertiene per l'appunto a tali attività di interpretazione e di qualificazione onde verificare la sussistenza o non della violazione di legge (al di là di alcune considerazioni di natura esplicativa), ne deriva di necessità la conclusione che nella specie il giudice amministrativo non ha violato i limiti esterni della sua giurisdizione, indipendentemente dal modo in cui questa è stata nella specie esercitata, che si colloca nel distinto ambito dei limiti interni della giurisdizione, non essendo peraltro neppure evocata la ricorrenza di un caso di interpretazione abnorme o di radicale stravolgimento di norme.

Spetta, infatti, al giudice amministrativo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 44 della legge 10 giugno 1939 n. 1089 - sostanzialmente trasfusa prima nell'art. 90 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e poi nell'art. 93 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - fino alla determinazione definitiva del premio, e una volta accertata fa venire meno ogni altro accertamento sulla correttezza del provvedimento di autorizzazione."

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(11)

Il C.g.a. si pronuncia sugli oneri di sicurezza e costo manodopera negli appalti sotto soglia.

[C.g.a., sentenza 16 luglio 2019, n. 683 – Pres. De Nictolis, Est. Verde.](#)

Con la sentenza in rassegna il C.g.a. ha ritenuto che si applica anche agli appalti sotto soglia il principio, sancito dall'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera devono essere espressamente indicati in sede di offerta, con la conseguenza che la mancata ottemperanza a tale obbligo legale comporta necessariamente l'esclusione dalla gara perché la loro omessa evidenziazione non è un'omissione formale, ma integra pienamente la violazione sostanziale della prescrizione di legge.

Ha ricordato il C.g.a. che la Corte di giustizia UE, sez. IX, 2 maggio 2019 C-309/18 si è pronunciata su una ordinanza di rimessione del Tar Lazio, affermando che i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le

disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il C.g.a. ha, altresì, escluso che la circostanza che la questione pregiudiziale sia nuovamente pendente alla Corte di giustizia UE, a seguito di rimessione da parte delle ordinanze dell'Adunanza plenaria nn. 1, 2 e 3 del 2019, possa giustificare – almeno in questa causa - una sospensione del giudizio o una ulteriore rimessione alla Corte di giustizia con diversi pur possibili argomenti. E, invero, in disparte la ragionevole prevedibilità dell'esito della prossima decisione della Corte di giustizia UE sulla scorta del suo precedente del maggio 2019 sopra riportato, è tranciante la considerazione che nella specie si controverte di un appalto sotto soglia europea privo di rilevanza transfrontaliera (procedura negoziata per l'affidamento in appalto della gestione del servizio nido comunale" con importo a base di gara di euro 190.974,85 comprensivo di iva al 5%), che esula dalle competenze della Corte di giustizia UE e per il quale opera invece in pieno la regola del precedente vincolante costituito dalle citate ordinanze nn. 1, 2 e 3 del 2019 della Adunanza Plenaria (rese nella composizione della plenaria a quindici con la partecipazione di componenti del C.g.a.), ordinanze che hanno già preso posizione sulla questione di diritto.

Per un commento alla sentenza della Corte di giustizia UE, sez. IX, 2 maggio 2019 C-309/18, richiamata in motivazione, si rinvia alla News US n. 56 del 13 maggio 2019.

Sulla vincolatività dei principi espressi dalla Adunanza plenaria si rinvia alla News US del 5 marzo 2018 redatta a commento di Cons. Stato, Ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 2.

La III Sezione si pronuncia sulla cura della forma “umida” della maculopatia correlata all’età.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 luglio 2019, n. 4967 – Pres. Frattini, Est. Santoleri.](#)

Ha chiarito la Sezione che l’introduzione del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79 (cd. “decreto Lorenzin”) ha consentito, nel pieno rispetto della normativa europea (come accertato dalla Corte di giustizia UE con sentenza 21 novembre 2018) di consentire ai medici di disporre di una maggiore scelta tra i farmaci da somministrare per la cura della forma “umida” della maculopatia correlata all’età, in modo da poter selezionare il prodotto più indicato per ciascun paziente soddisfacendo, nel contempo, l’interesse pubblico al risparmio di spesa che garantisce, a sua volta, la possibilità di utilizzazione delle economie per garantire ulteriori prestazioni sanitarie a favore della collettività

(13)

La IV Sezione rimette all’Adunanza plenaria il quesito sulla possibilità di emanare un atto di imposizione di una servitù di passaggio in caso di giudicato restitutorio civile del bene occupato *sine titulo* dalla P.A.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 15 luglio 2019, n. 4950 – Pres. ed Est. Maruotti.](#)

Con l’ordinanza in rassegna la IV Sezione ha rimesso all’Adunanza plenaria le seguenti questioni:

a) se il giudicato civile, sull’obbligo di restituire un’area al proprietario da parte dell’Amministrazione occupante *sine titulo*, precluda o meno

l'emanazione di un atto di imposizione di una servitù di passaggio, col mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare;

b) se la formazione del giudicato interno - sulla statuizione del TAR per cui il giudicato civile consente l'attivazione di un ordinario procedimento espropriativo - imponga nella specie di affermare che sussiste anche il potere dell'Amministrazione di imporre la servitù di passaggio ex art. 42 *bis*, comma 6, t.u. n. 327 del 2001;

c) se la preclusione del 'giudicato restitutorio' sussista anche quando la sentenza (nella specie, del giudice civile) non abbia espressamente precluso l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 42 *bis* per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto;

d) se la preclusione del 'giudicato restitutorio' sussista solo in relazione ai giudicati formati dopo la pubblicazione della sentenza della Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, ovvero anche in relazione ai giudicati formati in precedenza;

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(14)

La IV Sezione rimette alla Corte di giustizia UE la questione dei limiti, in ragione di preclusioni processuali, all'obbligo del rinvio pregiudiziale per i giudici di ultima istanza e quella circa l'estensione della revisione prezzi ai cd. settori speciali.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 15 luglio 2019, n. 4949 – Pres. Troiano, Est. Forlenza.](#)

Con l'ordinanza in rassegna la IV Sezione ha rimesso all'Adunanza plenaria le seguenti questioni:

a) se, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il Giudice nazionale, le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale, è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, anche nei casi in cui tale questione gli venga proposta da una delle parti del processo dopo il suo primo atto di instaurazione del giudizio o di costituzione nel medesimo, ovvero dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione, ovvero anche dopo che vi sia già stato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea;

b) se siano conformi al diritto dell'Unione Europea (in particolare agli articoli 4, co. 2, 9, 101, co. 1, lett. e), 106, 151 – ed alla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 ed alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 da esso richiamate – 152, 153, 156 TFUE; articoli 2 e 3 TUE; nonché art. 28 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) gli articoli 115, 206 e 217, d.lgs. n. 163 del 2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la Direttiva 17/2004, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità;

c) se – in ragione di quanto innanzi esposto - siano conformi al diritto dell'Unione Europea (in particolare all'articolo 28 della Carta dei diritti dell'UE, al principio di parità di trattamento sancito dagli articoli 26 e 34 TFUE, nonché al principio di libertà di impresa riconosciuto anche dall'art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) gli articoli 115, 206 e 217, d.lgs. n. 163 del 2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la Direttiva 17/2004, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(15)

La III Sezione si pronuncia sull'appalto di fornitura di farmaci biologici "originatori" con diversi principi attivi.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 11 luglio 2019, n. 4881 – Pres. Frattini, Est. Puliatti.](#)

Ha chiarito la Sezione che finché un farmaco biosimilare possa concorrere alla integrazione del numero minimo che impone il ricorso alla procedura dell'accordo-quadro e quindi, *a fortiori*, alla composizione di un unico lotto, esso deve fondarsi sull'identico principio attivo sul quale si basa il farmaco "originator".

Consiglio di Stato – Pareri

(16)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento sulla misura incentivante "Resto al Sud".

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 16 luglio 2019, n. 2063 – Pres. Zucchelli, Est. Prospero](#)

Normativa ed altre novità di interesse

(17)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 2019

Approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019. (GU Serie Generale n. 165 del 16-07-2019 - Suppl. Ordinario n. 30).